PARTE III.5.B - SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO PER LO SVILUPPO DI RETI A BANDA LARGA

*Questa scheda di informazioni deve essere utilizzata per le notifiche degli aiuti per lo sviluppo di reti a banda larga di cui agli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga*[[1]](#footnote-1) *("orientamenti sulle reti a banda larga").*

1. Informazioni generali

1.1. Fornire una descrizione dettagliata della misura di aiuto e dei suoi obiettivi.

1.2. Indicare il tipo di rete a banda larga[[2]](#footnote-2) che beneficia della misura di aiuto:

* sviluppo di reti fisse di accesso[[3]](#footnote-3). In tal caso, specificare il tipo di zone interessate dalla misura di aiuto:
* bianca[[4]](#footnote-4)
* grigia[[5]](#footnote-5)
* mista (bianco-grigia)[[6]](#footnote-6)
* nera[[7]](#footnote-7)
* sviluppo di reti mobili di accesso[[8]](#footnote-8)
* 4G
* 5G
* Altro.
* realizzazione di reti di backhauling[[9]](#footnote-9)
* solo backhauling
* backhauling collegato alla realizzazione di una rete di accesso[[10]](#footnote-10)

1.3. Spiegare in che modo la misura di aiuto si adatta alla strategia nazionale per la banda larga, alla politica digitale e agli obiettivi ambientali dell'Unione[[11]](#footnote-11).

1.4. Confermare che tutte le velocità menzionate nella presente notifica sono considerate velocità in condizioni di picco[[12]](#footnote-12).

Sì  No

1.5. Indicare l'orizzonte temporale[[13]](#footnote-13) della misura di aiuto e il modo in cui è stato determinato.

1.6. Indicare il modello di investimento attraverso il quale viene attuata la misura di aiuto.

* Deficit di finanziamento[[14]](#footnote-14)
* Sostegno in natura[[15]](#footnote-15)
* Investimento diretto[[16]](#footnote-16)
* Concessionario[[17]](#footnote-17)
* Altro. In tal caso, fornire dettagli. …………………..

2. Agevolazione dello sviluppo di un'attività economica

2.1. Indicare le attività economiche che saranno agevolate dalla misura di aiuto e spiegare in che modo viene sostenuto lo sviluppo di tali attività[[18]](#footnote-18).

2.2. Confermare che la misura di aiuto, le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando costituisce parte integrante dell'aiuto) o l'attività che finanzia non comportano alcuna violazione delle disposizioni o dei principi generali del diritto dell'Unione[[19]](#footnote-19).

Sì  No. In tal caso, fornire spiegazioni. ....

3. Effetti positivi dell'aiuto

3.1. Descrivere se e in che modo la misura di aiuto produrrà effetti positivi (ad esempio in termini di riduzione del divario digitale[[20]](#footnote-20), correzione delle disuguaglianze sociali o regionali, equità, obiettivi di sostenibilità[[21]](#footnote-21), prezzi più bassi e migliore scelta per gli utenti finali, migliore qualità e innovazione, completamento del mercato unico digitale[[22]](#footnote-22))[[23]](#footnote-23).

4. Fallimento del mercato per quanto riguarda le reti fisse di accesso

4.1. Indicare le prestazioni in termini di velocità di scaricamento (e, se del caso, di velocità di caricamento e altri parametri) che le reti sovvenzionate dovranno fornire[[24]](#footnote-24).

4.2. Indicare le esigenze attuali e future degli utenti finali che possono essere soddisfatte dalle reti fisse che forniscono le prestazioni di cui al punto 4.1 (e non dalle reti fisse esistenti), presentando prove verificabili a sostegno di tali esigenze (ad esempio, indagini presso i consumatori, studi indipendenti)[[25]](#footnote-25).

4.3. Esercizio di mappatura[[26]](#footnote-26). Si prega di fornire le seguenti informazioni.

(a) Indicare le prestazioni delle reti esistenti e pianificate (nell'orizzonte temporale pertinente) che sono state mappate (ad esempio, velocità di scaricamento, velocità di caricamento, latenza, perdita di pacchetti, errore di pacchetto, jitter, disponibilità del servizio)[[27]](#footnote-27).

(b) Indicare in che modo sono stati valutati i piani di investimento futuri nell'orizzonte temporale pertinente della misura di aiuto al fine di accertarne la credibilità[[28]](#footnote-28). Indicare, tra l'altro:

1. le prove richieste alle parti interessate e da queste presentate per dimostrare la credibilità dei loro piani di investimento[[29]](#footnote-29).

1. I criteri di valutazione applicati per valutare la credibilità dei futuri piani di investimento[[30]](#footnote-30).

1. Precisare se le parti interessate sono state invitate a firmare accordi di impegno per quanto riguarda l'attuazione dei piani di investimento dichiarati[[31]](#footnote-31).

Sì  No

In caso affermativo, chiarire se tali accordi di impegno prevedono tappe fondamentali e l'obbligo di riferire sui progressi compiuti[[32]](#footnote-32).

1. Indicare se i risultati della valutazione e le relative conclusioni motivate sono stati comunicati a tutte le parti interessate che hanno presentato informazioni sui loro piani di investimento privato (e in che modo)[[33]](#footnote-33)..

(c) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna fase dell'esercizio di mappatura.

(d) Indicare il numero e l'identità dei partecipanti a ciascuna fase dell'esercizio di mappatura.

(e) Indicare i risultati intermedi e finali dell'esercizio di mappatura.

(f) Confermare l'avvenuto svolgimento dell'esercizio di mappatura[[34]](#footnote-34):

* per le reti fisse cablate, a livello di indirizzo in base ai locali serviti[[35]](#footnote-35)
* per le reti fisse senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 × 100 metri o più piccole. Specificare quale dei due criteri è stato applicato. ………………………

(g) Confermare che l'esercizio di mappatura ha anche mappato le reti esistenti che potrebbero essere potenziate con investimenti marginali (come un aggiornamento delle componenti attive) per fornire velocità di scaricamento di 1 Gbps e di caricamento di 150 Mbps e che tali aree sono state escluse dall'area di intervento[[36]](#footnote-36).

Sì  No

(h) Indicare se le autorità italiane hanno rispettato le buone pratiche per l'applicazione delle metodologie di mappatura descritte nell'allegato I degli orientamenti sulle reti a banda larga[[37]](#footnote-37).

Sì

No. In questo caso, specificare sotto quali aspetti le autorità italiane si sono discostate dall'allegato I degli orientamenti sulle reti a banda larga e per quale motivo.

(i) Confermare che la metodologia e i criteri tecnici sottostanti utilizzati per la mappatura sono stati resi pubblici (e in che modo)[[38]](#footnote-38).

4.4. Se la misura di aiuto riguarda zone in cui sono presenti o pianificate in modo credibile almeno due reti indipendenti che forniscono una velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps in condizioni di picco[[39]](#footnote-39), chiarire se:

(a) nessuna delle reti esistenti o programmate in modo credibile fornisce una velocità di scaricamento di almeno 300 Mbps in condizioni di picco[[40]](#footnote-40).

Sì  No

(b) Almeno una delle reti esistenti o pianificate in modo credibile fornisce una velocità di scaricamento di almeno 300 Mbps in condizioni di picco, ma non fornisce una velocità di scaricamento di almeno 500 Mbps in condizioni di picco[[41]](#footnote-41).

Sì  No

In caso affermativo, chiarire perché le autorità italiane ritengono che nessuna rete sarà sviluppata in modo da fornire la stessa velocità di scaricamento (e, se del caso, le stesse caratteristiche aggiuntive) delle reti sovvenzionate nell'ambito della misura di aiuto e, pertanto, che è necessario un intervento statale per rimediare a un fallimento del mercato[[42]](#footnote-42).

(c) Almeno una delle reti esistenti o programmate in modo credibile fornisce una velocità di scaricamento di almeno 500 Mbps[[43]](#footnote-43).

Sì  No

4.5. Consultazione pubblica. Si prega di fornire le seguenti informazioni.

(a) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna consultazione pubblica svolta[[44]](#footnote-44).

(b) Indicare il contenuto di ciascuna consultazione pubblica[[45]](#footnote-45).

(c) Sito Internet accessibile al pubblico (a livello regionale e nazionale) in cui è stata pubblicata la consultazione[[46]](#footnote-46).

(d) Fornire una sintesi delle principali osservazioni presentate dai partecipanti a ciascuna consultazione pubblica, specificando come sono state trattate.

4.6. Indicare l'ambito di applicazione finale della misura di aiuto in termini di dimensioni della zona di intervento e di densità di popolazione.

5. Fallimento del mercato per quanto riguarda le reti mobili di accesso

5.1. Indicare le prestazioni in termini di velocità di scaricamento (e, se del caso, di velocità di caricamento e altri parametri) che le reti sovvenzionate dovranno fornire[[47]](#footnote-47).

5.2. Indicare le esigenze attuali e future degli utenti finali che possono essere soddisfatte dalle reti mobili che forniscono le prestazioni di cui al punto 5.1 (e non dalle reti mobili esistenti), presentando prove verificabili in merito (ad esempio, indagini presso i consumatori, studi indipendenti)[[48]](#footnote-48).

5.3. Confermare che la misura di aiuto non può essere utilizzata per l'adempimento di obblighi giuridici (ad esempio, obblighi connessi ai diritti d'uso dello spettro radio)[[49]](#footnote-49).

5.4. Indicare se la misura di aiuto riguarda settori in cui esiste già almeno una rete mobile esistente o progettata in modo credibile[[50]](#footnote-50) in grado di soddisfare le esigenze individuate degli utenti finali.

Sì  No

In caso affermativo, dimostrare (sulla base di prove verificabili): a) il motivo per cui tale rete non è ritenuta in grado di fornire agli utenti finali servizi di qualità sufficiente a soddisfare l'evoluzione delle loro esigenze; e b) se e in che modo la misura di aiuto consentirà di ottenere servizi di tale qualità nella misura necessaria, apportando in tal modo un miglioramento tangibile che il solo mercato non riesce a conseguire[[51]](#footnote-51).

5.5. Esercizio di mappatura[[52]](#footnote-52). Si prega di fornire le seguenti informazioni:

(a) Il tipo di reti (ad esempio, 3G, 4G, 5G, 6G, altro) e il loro numero disponibile nell'area di intervento.

(b) Indicare i criteri di prestazione delle reti esistenti e pianificate (nell'orizzonte temporale pertinente) che sono state mappate (ad esempio, velocità di scaricamento, velocità di caricamento, latenza, perdita di pacchetti, errore di pacchetto, jitter, disponibilità del servizio)[[53]](#footnote-53).

(c) Indicare in che modo sono stati valutati i piani di investimento futuri nell'orizzonte temporale pertinente della misura di aiuto al fine di accertarne la credibilità. Indicare, tra l'altro:

1. le prove richieste alle parti interessate e da queste presentate per dimostrare la credibilità dei loro piani di investimento[[54]](#footnote-54).

1. I criteri di valutazione applicati per valutare la credibilità dei futuri piani di investimento[[55]](#footnote-55).

1. Precisare se le parti interessate sono state invitate a firmare accordi di impegno per quanto riguarda l'attuazione dei piani di investimento dichiarati[[56]](#footnote-56).

Sì  No

In caso affermativo, chiarire se tali accordi di impegno prevedono tappe fondamentali e l'obbligo di riferire sui progressi compiuti[[57]](#footnote-57).

1. Indicare se i risultati della valutazione e le relative conclusioni motivate sono stati comunicati a tutte le parti interessate che hanno presentato informazioni sui loro piani di investimento privato (e in che modo)[[58]](#footnote-58).

(d) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna fase dell'esercizio di mappatura.

(e) Indicare il numero e l'identità dei partecipanti a ciascuna fase dell'esercizio di mappatura.

(f) Indicare i risultati intermedi e finali dell'esercizio di mappatura.

(g) Confermare che l'esercizio di mappatura è stato svolto a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 × 100 metri (o più piccole)[[59]](#footnote-59). Specificare quale dei due criteri è stato applicato.

(h) Indicare se le autorità italiane hanno rispettato le buone pratiche per l'applicazione delle metodologie di mappatura descritte nell'allegato I degli orientamenti sulle reti a banda larga[[60]](#footnote-60).

Sì

No. In questo caso, specificare sotto quali aspetti le autorità italiane si sono discostate dall'allegato I degli orientamenti sulle reti a banda larga e per quale motivo.

(i) Confermare che la metodologia e i criteri tecnici sottostanti utilizzati per la mappatura sono stati resi pubblici (e in che modo)[[61]](#footnote-61).

5.6. Consultazione pubblica. Si prega di fornire le seguenti informazioni.

(a) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna consultazione pubblica svolta[[62]](#footnote-62).

(b) Indicare il contenuto di ciascuna consultazione pubblica[[63]](#footnote-63).

(c) Sito Internet accessibile al pubblico (a livello regionale e nazionale) in cui è stata pubblicata la consultazione[[64]](#footnote-64).

(d) Fornire una sintesi delle principali osservazioni presentate dai partecipanti a ciascuna consultazione pubblica, specificando come sono state trattate.

6. Fallimento del mercato per quanto riguarda le reti di backhauling

6.1. Si prega di chiarire se le reti di backhauling sovvenzionate sostengono:

* Reti fisse di accesso.
* Reti mobili di accesso.
* Entrambe

6.2. Indicare le caratteristiche tecniche delle reti di backhauling sovvenzionate, compreso il livello desiderato di prestazioni, affidabilità, capacità o dimensionamento[[65]](#footnote-65).

6.3. Spiegare lo sviluppo previsto delle reti di accesso fisse o mobili sulla base delle esigenze attuali e future degli utenti finali e perché la capacità di backhauling esistente o prevista non è in grado di far fronte a tale sviluppo previsto, presentando prove verificabili a sostegno di tale sviluppo (ad esempio, indagini indipendenti)[[66]](#footnote-66).

6.4. Chiarire se l'intervento statale sia ritenuto necessario in quanto le reti di backhauling esistenti offrono un rapporto tra qualità del servizio e prezzo inferiore a quello ottimale[[67]](#footnote-67).

6.5. Esercizio di mappatura[[68]](#footnote-68). Si prega di fornire le seguenti informazioni:

(a) Precisare se le reti di backhauling esistenti o previste sono basate su:

* Fibra
* Altre tecnologie che non hanno le stesse prestazioni della fibra
* Altre tecnologie che non hanno le stesse prestazioni della fibra

(b) Indicare i criteri di prestazione delle reti di backhauling esistenti o pianificate (nell'orizzonte temporale pertinente) che sono state mappate.

(c) Indicare in che modo sono stati valutati i piani di investimento futuri nell'orizzonte temporale pertinente della misura di aiuto al fine di accertarne la credibilità. Indicare, tra l'altro:

1. le prove richieste alle parti interessate e da queste presentate per dimostrare la credibilità dei loro piani di investimento[[69]](#footnote-69).

1. I criteri di valutazione applicati per valutare la credibilità dei futuri piani di investimento[[70]](#footnote-70).

1. Precisare se le parti interessate sono state invitate a firmare accordi di impegno per quanto riguarda l'attuazione dei piani di investimento dichiarati[[71]](#footnote-71).

Sì  No

In caso affermativo, chiarire se tali accordi di impegno prevedono tappe fondamentali e l'obbligo di riferire sui progressi compiuti[[72]](#footnote-72).

1. Indicare se i risultati della valutazione e le relative conclusioni motivate sono stati comunicati a tutte le parti interessate che hanno presentato informazioni sui loro piani di investimento privato (e in che modo)[[73]](#footnote-73).

(d) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna fase dell'esercizio di mappatura.

(e) Indicare il numero e l'identità dei partecipanti a ciascuna fase dell'esercizio di mappatura.

(f) Indicare i risultati intermedi e finali dell'esercizio di mappatura.

(g) Confermare che la metodologia e i criteri tecnici sottostanti utilizzati per la mappatura sono stati resi pubblici (e in che modo)[[74]](#footnote-74).

6.6. Consultazione pubblica. Si prega di fornire le seguenti informazioni.

(a) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna consultazione pubblica svolta[[75]](#footnote-75).

(b) Indicare il contenuto di ciascuna consultazione pubblica[[76]](#footnote-76).

(c) Sito Internet accessibile al pubblico (a livello regionale e nazionale) in cui è stata pubblicata la consultazione[[77]](#footnote-77).

(d) Fornire una sintesi delle principali osservazioni presentate dai partecipanti a ciascuna consultazione pubblica, specificando come sono state trattate.

7. Adeguatezza dell'aiuto in quanto strumento strategico

7.1. Spiegare perché misure alternative agli aiuti di Stato meno distorsive (ad esempio, provvedimenti amministrativi, misure regolamentari, strumenti di mercato, prestiti, misure fiscali, ecc.) non permettono di conseguire gli obiettivi della misura di aiuto e di risolvere il fallimento del mercato individuato[[78]](#footnote-78).

7.2. Salto di qualità[[79]](#footnote-79).

(a) Per una misura di aiuto relativa alle reti fisse di accesso, fornire le seguenti informazioni:

1. se l'intervento statale riguarda aree bianche o grigie, indicare se le reti sovvenzionate consentono di triplicare la velocità di scaricamento fornita dalle reti esistenti e rappresentano un nuovo, ingente investimento infrastrutturale che apporta al mercato nuove capacità di rilievo (ad esempio, in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza)[[80]](#footnote-80).

1. Se l'intervento statale riguarda aree miste (ossia bianche e grigie), indicare i motivi per cui non è giustificata una distinzione tra aree bianche e grigie[[81]](#footnote-81).

Confermare inoltre che sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative[[82]](#footnote-82):

* l'eccessivo caricamento[[83]](#footnote-83) non crea indebite distorsioni della concorrenza, sulla base dei risultati di una consultazione pubblica;
* l'eccessivo caricamento è limitato al massimo al 10 % del totale degli edifici dell'area interessata;
* le reti sovvenzionate consentono almeno di triplicare la velocità di scaricamento fornita dalle reti già esistenti nella parte bianca dell'area mista e forniscono servizi sostanzialmente migliori di quelli disponibili nella parte grigia dell'area mista.

1. Se l'intervento statale riguarda aree nere, confermare che le reti sovvenzionate soddisfano le seguenti condizioni cumulative[[84]](#footnote-84):

* consentono almeno di triplicare la velocità di scaricamento rispetto alle reti esistenti;
* forniscono una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps;
* rappresentano un nuovo, ingente investimento infrastrutturale che apporta al mercato nuove capacità di rilievo (ad esempio, in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza).

(b) Per le misure di aiuto relative alle reti mobili di accesso, spiegare se e in che modo la misura di aiuto garantirà un miglioramento della disponibilità, della capacità, della velocità e della concorrenza dei servizi mobili in grado di favorire l'adozione di nuovi servizi innovativi[[85]](#footnote-85).

(c) Per le misure di aiuto relative alle reti di backhauling, spiegare se e in che modo, a seguito dell'intervento statale, la rete di backhauling finanziata rappresenta un ingente investimento nelle infrastrutture di backhauling e sostiene adeguatamente le crescenti esigenze delle reti fisse o mobili di accesso[[86]](#footnote-86).

8. Proporzionalità dell'aiuto

8.1. Procedura di selezione su base competitiva

(a) Indicare se gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura di selezione su base competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi in materia di appalti pubblici[[87]](#footnote-87).

Sì  No

(b) In caso affermativo:

1. spiegare se e in che modo la struttura della procedura di selezione competitiva è in grado di promuovere la più ampia partecipazione possibile[[88]](#footnote-88).

1. Confermare che, se il numero di partecipanti alla procedura di selezione su base competitiva o il numero di offerte ammissibili non è sufficiente, la valutazione dell'offerta vincente (compreso il calcolo dei costi) sarà affidata a un revisore indipendente[[89]](#footnote-89).

1. Confermare che l'offerta sarà aggiudicata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa[[90]](#footnote-90) e fornire dettagli al riguardo.

1. Indicare i criteri di aggiudicazione oggettivi, trasparenti e non discriminatori e specificare la ponderazione relativa di ciascun criterio[[91]](#footnote-91).

(c) In caso di risposta negativa, confermare che l'intervento statale è attuato mediante un modello di investimento diretto e fornire un'adeguata giustificazione della scelta della rete e della soluzione tecnologica adottata[[92]](#footnote-92).

(d) Confermare che qualsiasi concessione o altro affidamento da parte di tale autorità pubblica o entità in-house a un terzo per la progettazione, la costruzione o la gestione della rete sono effettuati sulla base di una procedura di selezione su base competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi degli appalti pubblici, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa[[93]](#footnote-93). Fornire dettagli al riguardo.

8.2. Neutralità tecnologica. Spiegare se e in che modo la misura di aiuto è conforme al principio della neutralità tecnologica[[94]](#footnote-94).

8.3. Utilizzo delle infrastrutture esistenti. Si prega di fornire le seguenti informazioni.

(a) Indicare se e in che modo le imprese che intendono partecipare a una procedura di selezione competitiva sono incoraggiate a utilizzare le infrastrutture esistenti disponibili per installare le reti sovvenzionate[[95]](#footnote-95).

(b) Indicare se e in che modo le imprese che intendono partecipare a una procedura di selezione competitiva sono incoraggiate a fornire informazioni particolareggiate sulle infrastrutture esistenti di loro proprietà o poste sotto il loro controllo nella zona di intervento prevista in tempo utile per essere prese in considerazione durante la preparazione delle offerte, specificando il tipo di informazioni richieste[[96]](#footnote-96).

(c) Precisare se la comunicazione di tali informazioni costituisce una condizione per la partecipazione alla procedura di selezione[[97]](#footnote-97).

Sì  No

(d) Precisare se e in che modo sono rese accessibili tutte le informazioni a loro disposizione sulle infrastrutture esistenti che potrebbero essere riutilizzate per la diffusione delle reti a banda larga nelle zone di intervento, specificando se è stato istituito uno sportello unico a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/61/UE[[98]](#footnote-98).

8.4. Accesso all'ingrosso per terzi alle reti sovvenzionate.

(a) Informazioni generali.

1. Confermare che tale accesso all'ingrosso sarà concesso non appena possibile prima dell'inizio della fornitura dei servizi pertinenti e almeno sei mesi prima dell'avvio della commercializzazione dei servizi al dettaglio se l'operatore di rete prevede di fornire anche detti servizi[[99]](#footnote-99).

1. Confermare che le reti sovvenzionate offriranno l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie, specificando se ciò implica l'ammodernamento e/o l'aumento della capacità dell'infrastruttura esistente, ove necessario, e la realizzazione di nuove infrastrutture sufficienti[[100]](#footnote-100). Fornire dettagli al riguardo.

1. Confermare che i termini, le condizioni e i prezzi dei prodotti di accesso all'ingrosso saranno indicati nei documenti della procedura di selezione su base competitiva e su un sito web completo, a livello nazionale o regionale, accessibile al pubblico senza restrizioni (specificando l'indirizzo web pertinente)[[101]](#footnote-101).

1. Confermare che l'accesso all'ingrosso sarà concesso anche alle parti della rete che non sono state finanziate dallo Stato o che potrebbero non essere state realizzate dal beneficiario dell'aiuto, se necessario per rendere effettivo l'accesso all'ingrosso e consentire ai soggetti interessati all'accesso di fornire i loro servizi[[102]](#footnote-102).

(b) Termini e condizioni di accesso all'ingrosso.

1. Indicare per quanti anni sarà concesso l'accesso effettivo all'ingrosso a:

* tutti i prodotti attivi ad eccezione dell'accesso virtuale disaggregato (VULA)[[103]](#footnote-103) ……………………………..
* VULA[[104]](#footnote-104) ………………………………………………………
* nuove infrastrutture[[105]](#footnote-105) …………………………………………..

1. Confermare che, se gli aiuti di Stato sono concessi per nuove infrastrutture, le infrastrutture avranno dimensioni idonee a soddisfare la domanda attuale dei soggetti interessati all'accesso e la relativa evoluzione[[106]](#footnote-106).

Sì  No

1. Spiegare in che modo la nuova infrastruttura sarà in grado di soddisfare la domanda attuale e futura dei soggetti interessati all'accesso (ad esempio, dimensioni dei cavidotti, numero di fibre, ecc.).

1. Confermare che le stesse condizioni di accesso saranno applicate all'intera rete finanziata dallo Stato, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti[[107]](#footnote-107).

Sì  No

1. Confermare che gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso saranno applicati indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete sovvenzionata[[108]](#footnote-108).

Sì  No

1. Spiegare se il beneficiario dell'aiuto e/o i soggetti interessati all'accesso collegati al beneficiario dell'aiuto sono autorizzati ad ampliare le proprie reti in zone adiacenti al di fuori della zona interessata utilizzando risorse proprie[[109]](#footnote-109).

Sì  No

In caso affermativo, confermare che:

* nella consultazione pubblica è stato comunicato che sono state ammesse estensioni private in una fase successiva e che sono state fornite informazioni utili sulla potenziale copertura di tali estensioni[[110]](#footnote-110).

Sì  No

* I risultati della consultazione pubblica non contengono prove che indicano che vi sono rischi di distorsioni significative della concorrenza[[111]](#footnote-111).

Sì  No

* Confermare che le estensioni in zone adiacenti possono essere effettuate esclusivamente due anni dopo l'entrata in funzione della rete sovvenzionata ove ricorra una delle situazioni seguenti[[112]](#footnote-112):
* nel corso della consultazione pubblica, le parti interessate dimostrano che la prevista estensione rischierebbe di raggiungere una zona adiacente già servita da almeno due reti autonome che forniscono velocità comparabili a quelle della rete finanziata dallo Stato; oppure
* nella zona adiacente esiste almeno una rete che fornisce velocità comparabili a quelle della rete sovvenzionata e tale rete è entrata in funzione meno di cinque anni prima dell'entrata in funzione della rete sovvenzionata[[113]](#footnote-113).

Sì  No

(c) Prodotti di accesso all'ingrosso.

1. Reti fisse di accesso installate nelle aree bianche. Elencare i prodotti di accesso all'ingrosso che la rete sovvenzionata deve fornire, tenendo conto del fatto che deve fornire almeno l'accesso bitstream, l'accesso alla fibra spenta e l'accesso all'infrastruttura (compresi centraline stradali, tralicci, piloni, torri e cavidotti)[[114]](#footnote-114) e, inoltre, almeno la disaggregazione fisica o VULA[[115]](#footnote-115).

1. Reti fisse di accesso installate nelle aree grigie e nelle aree nere. Elencare i prodotti di accesso all'ingrosso che la rete sovvenzionata deve fornire, tenendo conto del fatto che deve fornire almeno l'accesso bitstream, l'accesso alla fibra spenta e l'accesso all'infrastruttura (compresi centraline stradali, tralicci, piloni, torri e cavidotti) e, inoltre, la disaggregazione fisica[[116]](#footnote-116). Se le autorità italiane intendono concedere una deroga all'obbligo di fornire la disaggregazione fisica, fornire giustificazioni pertinenti, dimostrare che la deroga non rischia di falsare indebitamente la concorrenza e indicare le osservazioni ricevute al riguardo nella consultazione pubblica (e in che modo se ne è tenuto conto)[[117]](#footnote-117).

1. Reti mobili di accesso. Elencare i prodotti di accesso all'ingrosso che la rete sovvenzionata deve fornire, tenendo conto del fatto che deve fornire almeno il roaming[[118]](#footnote-118) e l'accesso a tralicci, piloni, torri e cavidotti. Si prega inoltre di confermare che la rete sovvenzionata dovrà fornire i prodotti di accesso necessari per sfruttare le caratteristiche più avanzate (ad esempio, MORAN, MOCN, "network slicing"[[119]](#footnote-119)) delle reti mobili, come il 5G e le future generazioni di reti mobili, non appena disponibili[[120]](#footnote-120).

1. Reti di backhauling Elencare i prodotti di accesso all'ingrosso che la rete sovvenzionata deve fornire, tenendo conto del fatto che deve fornire almeno un servizio attivo e l'accesso a tralicci, piloni, torri e cavidotti[[121]](#footnote-121). Confermare inoltre che la misura di aiuto prevede la realizzazione di una capacità sufficiente per le nuove infrastrutture al fine di garantire un accesso effettivo a condizioni eque e non discriminatorie[[122]](#footnote-122).

1. Accesso all'ingrosso sulla base di una domanda ragionevole. Qualora le autorità italiane intendano limitare la fornitura di determinati prodotti di accesso all'ingrosso ai casi di domanda ragionevole da parte di un soggetto interessato all'accesso, si prega di:

* fornire dati e argomentazioni ben ponderati, oggettivi e verificabili (compresi i calcoli dei costi) che dimostrino che la fornitura di tali prodotti aumenterebbe in modo sproporzionato i costi di investimento senza apportare benefici significativi in termini di aumento della concorrenza[[123]](#footnote-123);
* confermare che la domanda del soggetto interessato all'accesso è considerata ragionevole se il soggetto interessato all'accesso fornisce un piano aziendale che giustifica lo sviluppo del prodotto sulla rete finanziata dallo Stato e non è già offerto alcun prodotto di accesso comparabile nella stessa area geografica da un'altra impresa, a prezzi equivalenti a quelli delle zone più densamente popolate[[124]](#footnote-124);

Sì  No

* confermare che, se una richiesta di accesso è ragionevole, i costi aggiuntivi necessari per soddisfarla devono essere a carico del beneficiario dell'aiuto[[125]](#footnote-125).

Sì  No

(d) Prezzi di accesso all'ingrosso. Indicare su quale dei seguenti parametri di riferimento e principi di fissazione dei prezzi si basa il prezzo di accesso all'ingrosso per ciascun prodotto:

* i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro[[126]](#footnote-126);
* i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione (ANR) per i mercati e i servizi interessati[[127]](#footnote-127);
* l'orientamento dei costi o la metodologia previsti dal quadro normativo del settore[[128]](#footnote-128).

8.5. Recupero. Indicare se alla misura di aiuto sarà applicato un meccanismo di recupero.

Sì[[129]](#footnote-129)  No

In caso negativo, indicare i motivi.

In caso affermativo fornire le seguenti informazioni.

(a) Confermare che il meccanismo di recupero sarà applicato per la durata di vita della rete sovvenzionata[[130]](#footnote-130).

Sì  No

(b) Confermare che le norme del meccanismo di recupero sono stabilite in modo trasparente e chiaro nella documentazione della procedura di selezione competitiva[[131]](#footnote-131). Fornire dettagli al riguardo.

(c) Spiegare in che modo il meccanismo di recupero contemplerà e concilierà due obiettivi, vale a dire il recupero da parte dello Stato membro degli importi superiori a un ragionevole margine di profitto e la salvaguardia degli incentivi delle imprese a partecipare a una procedura di selezione su base competitiva e a perseguire un migliore rapporto costi-benefici (incrementi di efficienza) nella realizzazione della rete[[132]](#footnote-132). A tale riguardo, specificare i criteri adottati per incentivare gli incrementi di efficienza.

(d) Indicare l'importo di incentivazione massimo (in percentuale) del ragionevole margine di profitto[[133]](#footnote-133). Specificare inoltre il concetto di ragionevole margine di profitto applicato ai fini del meccanismo di recupero[[134]](#footnote-134).

(e) Confermare che eventuali profitti supplementari pari o inferiori alla soglia indicata di seguito (vale a dire il ragionevole margine di profitto maggiorato dell'importo di incentivazione) non saranno recuperati dallo Stato membro, mentre gli utili eccedenti la soglia saranno ripartiti tra il beneficiario dell'aiuto e lo Stato membro, sulla base dell'intensità di aiuto risultante dall'esito della procedura di selezione competitiva[[135]](#footnote-135). Fornire dettagli al riguardo.

(f) Confermare che il meccanismo di recupero tiene conto anche dei profitti derivanti da altre operazioni relative alla rete sovvenzionata[[136]](#footnote-136).

Sì  No

8.6. Separazione contabile. Confermare che il beneficiario dell'aiuto deve garantire la separazione contabile in modo da individuare chiaramente i costi per lo sviluppo e il funzionamento e le entrate derivanti dallo sfruttamento della rete sovvenzionata[[137]](#footnote-137).

Sì  No

9. Ruolo delle autorità nazionali

9.1. Spiegare il ruolo svolto dall'autorità nazionale di regolamentazione nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio della misura di aiuto[[138]](#footnote-138). Si prega, tra l'altro, di chiarire se l'autorità nazionale di regolamentazione ha partecipato:

* a un esercizio di mappatura[[139]](#footnote-139). In tal caso, fornire dettagli:

* a una valutazione dei piani di investimento privati[[140]](#footnote-140). In tal caso, fornire dettagli:

* a una consultazione pubblica[[141]](#footnote-141). In tal caso, fornire dettagli:

* a una valutazione del rispetto dei requisiti relativi al salto di qualità[[142]](#footnote-142). In tal caso, fornire dettagli:

* alla definizione dei prodotti di accesso all'ingrosso, delle condizioni e dei prezzi[[143]](#footnote-143). In tal caso, fornire dettagli:

* alla risoluzione dei conflitti relativi all'accesso all'ingrosso[[144]](#footnote-144). In tal caso, fornire dettagli:

* alle infrastrutture esistenti soggette a regolamentazione ex ante[[145]](#footnote-145). In tal caso, fornire dettagli:

* alla definizione del meccanismo di recupero. In tal caso, fornire dettagli:

9.2. Comunicare il parere dell'autorità nazionale di regolamentazione sulla misura di aiuto[[146]](#footnote-146) (se disponibile).

9.3. Indicare se l'autorità nazionale di regolamentazione ha emanato orientamenti riguardanti, tra l'altro, l'analisi di mercato e le definizioni dei prodotti di accesso all'ingrosso e dei prezzi. In tal caso, comunicare il contenuto degli orientamenti e indicare se tengono conto del quadro normativo pertinente e delle raccomandazioni formulate dalla Commissione[[147]](#footnote-147).

9.4. Comunicare il parere dell'autorità garante della concorrenza sulla misura di aiuto[[148]](#footnote-148) (se disponibile).

9.5. Indicare se nell'elaborazione della misura di aiuto è stato coinvolto il centro di competenza sulla banda larga[[149]](#footnote-149).

10. Trasparenza, rendicontazione, monitoraggio degli aiuti

10.1. Trasparenza

(a) Confermare che le autorità italiane pubblicheranno i) il testo integrale della decisione recante approvazione del regime di aiuti e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso e ii) informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 EUR, conformemente all'allegato II[[150]](#footnote-150), entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale[[151]](#footnote-151),

* nella piattaforma Transparency Award Module[[152]](#footnote-152),
* in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato (indicando il sito). In tal caso, specificare se si tratta di un sito web nazionale o regionale[[153]](#footnote-153) e se è consentito un accesso agevole alle informazioni registrate nel sito web relativo agli aiuti (il che significa che il pubblico deve avere la possibilità di accedere al sito senza restrizioni)[[154]](#footnote-154).

(b) Confermare che le informazioni di cui al punto 10.1. saranno disponibili per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto, saranno pubblicate in formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

Sì  No

(c) Confermare che, per quanto riguarda gli aiuti inizialmente considerati illegali ma successivamente ritenuti compatibili, le informazioni sono pubblicate in un sito web sugli aiuti di Stato entro sei mesi dalla data di adozione della decisione della Commissione che dichiara gli aiuti compatibili[[155]](#footnote-155).

Sì  No

10.2. Rendicontazione. Confermare che le autorità italiane presenteranno alla Commissione i) relazioni annuali per ciascuna misura approvata ai sensi degli orientamenti sulle reti a banda larga e ii) ogni due anni una relazione contenente le informazioni essenziali sulle misure di aiuto approvate a norma degli stessi orientamenti, conformemente al loro allegato III[[156]](#footnote-156).

10.3. Monitoraggio. Confermare che le autorità italiane conserveranno — per 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto — registri dettagliati relativi a tutte le misure di aiuto, contenenti ogni informazione necessaria per stabilire che tutte le condizioni di compatibilità stabilite negli orientamenti sulle reti a banda larga sono soddisfatte, e che si impegnano a fornirle alla Commissione su richiesta[[157]](#footnote-157).

11. Effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

11.1. Spiegare i potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi che la misura di aiuto potrebbe comportare (ad esempio, esclusione degli investimenti privati[[158]](#footnote-158) o rafforzamento di una posizione dominante) e quali elementi nella concezione della misura potrebbero ridurre al minimo tali rischi[[159]](#footnote-159).

1. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga (GU C 36 del 31.1.2023, pag. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera a). Cfr. anche il punto 19, lettera b). [↑](#footnote-ref-2)
3. Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera c), al punto 19, lettera d), e al punto 21. [↑](#footnote-ref-3)
4. Secondo la definizione di cui al punto 100. [↑](#footnote-ref-4)
5. Secondo la definizione di cui al punto 101. [↑](#footnote-ref-5)
6. Secondo la definizione di cui al punto 103. [↑](#footnote-ref-6)
7. Secondo la definizione di cui al punto 107. [↑](#footnote-ref-7)
8. Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera e), e ai punti 22, 23 e 24. [↑](#footnote-ref-8)
9. Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera f) e al punto 25. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cfr. punto 75. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ad esempio, nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4). Cfr. gli orientamenti sulle reti a banda larga, punti da 2 a 6, 8, 10 e 171. [↑](#footnote-ref-11)
12. Punto 19, lettere j) e k). Cfr. anche il punto 20, ultima frase. [↑](#footnote-ref-12)
13. Punto 19, lettera m). Cfr. anche il punto 80. [↑](#footnote-ref-13)
14. Allegato IV, punto 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Allegato IV, punto 2. [↑](#footnote-ref-15)
16. Allegato IV, punto 3. [↑](#footnote-ref-16)
17. Allegato IV, punto 4. [↑](#footnote-ref-17)
18. Punti 35 e 36. [↑](#footnote-ref-18)
19. Punto 41. [↑](#footnote-ref-19)
20. Punto 19, lettera q) e punto 50. [↑](#footnote-ref-20)
21. Punto 172. [↑](#footnote-ref-21)
22. Punto 171. [↑](#footnote-ref-22)
23. Punti 42 e 43. [↑](#footnote-ref-23)
24. Punto 70. [↑](#footnote-ref-24)
25. Punto 53 e nota 48. [↑](#footnote-ref-25)
26. Punto 72. [↑](#footnote-ref-26)
27. Punto 73, lettera a) e nota 62. [↑](#footnote-ref-27)
28. Punto 55. [↑](#footnote-ref-28)
29. Punto 85. [↑](#footnote-ref-29)
30. Punto 87. Cfr. anche il punto 86. [↑](#footnote-ref-30)
31. Punto 88. [↑](#footnote-ref-31)
32. Punti 88 e 92. [↑](#footnote-ref-32)
33. Punto 91. [↑](#footnote-ref-33)
34. Punto 73, lettera b). [↑](#footnote-ref-34)
35. Per una definizione di locali serviti cfr. il punto 19, lettera l). [↑](#footnote-ref-35)
36. Punti 56 e 57. [↑](#footnote-ref-36)
37. Punto 74. [↑](#footnote-ref-37)
38. Punto 76. [↑](#footnote-ref-38)
39. Punto 58. [↑](#footnote-ref-39)
40. Punto 59, lettera a). [↑](#footnote-ref-40)
41. Punto 59, lettera b). [↑](#footnote-ref-41)
42. Punto 59, lettera b). [↑](#footnote-ref-42)
43. Punto 59, lettera c). [↑](#footnote-ref-43)
44. Punto 82. [↑](#footnote-ref-44)
45. Punti 78, 79 e 81. Cfr. anche la nota 64. [↑](#footnote-ref-45)
46. Punto 78. [↑](#footnote-ref-46)
47. Punto 70. [↑](#footnote-ref-47)
48. Punti 60, 61 e 64. [↑](#footnote-ref-48)
49. Punto 65. [↑](#footnote-ref-49)
50. Punto 62. [↑](#footnote-ref-50)
51. Punto 63. Cfr. anche il punto 66. [↑](#footnote-ref-51)
52. Punto 72. [↑](#footnote-ref-52)
53. Punto 73, lettera a) e nota 62. [↑](#footnote-ref-53)
54. Punto 85. [↑](#footnote-ref-54)
55. Punto 87. Cfr. anche il punto 86. [↑](#footnote-ref-55)
56. Punto 88. [↑](#footnote-ref-56)
57. Punti 88 e 92. [↑](#footnote-ref-57)
58. Punto 91. [↑](#footnote-ref-58)
59. Punto 73, lettera b). Cfr. anche la nota 63. [↑](#footnote-ref-59)
60. Punto 74. [↑](#footnote-ref-60)
61. Punto 76. [↑](#footnote-ref-61)
62. A questo riguardo, cfr. punto 82 e nota 66. [↑](#footnote-ref-62)
63. Punti 78, 79 e 81. Cfr. anche la nota 64. [↑](#footnote-ref-63)
64. Punto 78. [↑](#footnote-ref-64)
65. Punto 68. [↑](#footnote-ref-65)
66. Punto 68. [↑](#footnote-ref-66)
67. Punto 69. [↑](#footnote-ref-67)
68. Punto 72. [↑](#footnote-ref-68)
69. Punto 85. [↑](#footnote-ref-69)
70. Punto 87. Cfr. anche il punto 86. [↑](#footnote-ref-70)
71. Punto 88. [↑](#footnote-ref-71)
72. Punti 88 e 92. [↑](#footnote-ref-72)
73. Punto 91. [↑](#footnote-ref-73)
74. Punto 76. [↑](#footnote-ref-74)
75. A questo riguardo, cfr. punto 82 e nota 66. [↑](#footnote-ref-75)
76. Punti 78, 79 e 81. Cfr. anche la nota 64. [↑](#footnote-ref-76)
77. Punto 78. [↑](#footnote-ref-77)
78. Punti 51, 95 e 96. [↑](#footnote-ref-78)
79. Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera p). Cfr. anche i punti 97-98 e nota 72. [↑](#footnote-ref-79)
80. Punto 102. Cfr. anche la nota 74. [↑](#footnote-ref-80)
81. Punto 104. [↑](#footnote-ref-81)
82. Punto 105. [↑](#footnote-ref-82)
83. Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera n). [↑](#footnote-ref-83)
84. Punto 108. [↑](#footnote-ref-84)
85. Punto 109. Cfr. anche paragrafi 110 e 111. [↑](#footnote-ref-85)
86. Punto 112. Cfr. anche paragrafi 113 e 114. [↑](#footnote-ref-86)
87. Punto 117. [↑](#footnote-ref-87)
88. Punto 118. [↑](#footnote-ref-88)
89. Punto 118. [↑](#footnote-ref-89)
90. Punto 120. [↑](#footnote-ref-90)
91. Punti 120 e 122. [↑](#footnote-ref-91)
92. Punto 123. [↑](#footnote-ref-92)
93. Punto 124. [↑](#footnote-ref-93)
94. Punto 125. [↑](#footnote-ref-94)
95. Punto 127. [↑](#footnote-ref-95)
96. Punto 127. [↑](#footnote-ref-96)
97. Punto 127. [↑](#footnote-ref-97)
98. Punto 128. [↑](#footnote-ref-98)
99. Punto 129. [↑](#footnote-ref-99)
100. Punto 130. [↑](#footnote-ref-100)
101. Punto 131. [↑](#footnote-ref-101)
102. Punto 132. [↑](#footnote-ref-102)
103. Punto 133. [↑](#footnote-ref-103)
104. Punto 134. [↑](#footnote-ref-104)
105. Punto 135. [↑](#footnote-ref-105)
106. Punto 135. [↑](#footnote-ref-106)
107. Punto 137. [↑](#footnote-ref-107)
108. Punto 137. [↑](#footnote-ref-108)
109. Punto 138. [↑](#footnote-ref-109)
110. Punto 138, lettera a). [↑](#footnote-ref-110)
111. Punto 139. [↑](#footnote-ref-111)
112. Punto 138, lettera b). [↑](#footnote-ref-112)
113. Punto 138, lettera b), punto ii). [↑](#footnote-ref-113)
114. Punto 140. [↑](#footnote-ref-114)
115. Punto 141. [↑](#footnote-ref-115)
116. Punto 142. [↑](#footnote-ref-116)
117. Punto 143. [↑](#footnote-ref-117)
118. Punto 144. Cfr. anche la nota 91. [↑](#footnote-ref-118)
119. Nota 97. [↑](#footnote-ref-119)
120. Punto 144. Cfr. anche la nota 98. [↑](#footnote-ref-120)
121. Punto 145. [↑](#footnote-ref-121)
122. Punto 146. [↑](#footnote-ref-122)
123. Punti 147 e 148. [↑](#footnote-ref-123)
124. Punto 149. [↑](#footnote-ref-124)
125. Punto 150. [↑](#footnote-ref-125)
126. Punto 151, lettera a). [↑](#footnote-ref-126)
127. Punto 151, lettera b). [↑](#footnote-ref-127)
128. Punto 151, lettera c). [↑](#footnote-ref-128)
129. Punto 155, secondo cui se l'importo dell'aiuto supera i 10 milioni di EUR, deve essere attuato un meccanismo di recupero. Secondo il punto 156, il meccanismo di recupero non è necessario se il progetto è realizzato secondo il modello di investimento diretto. [↑](#footnote-ref-129)
130. Punto 154. [↑](#footnote-ref-130)
131. Punto 155. [↑](#footnote-ref-131)
132. Punto 157. [↑](#footnote-ref-132)
133. Punto 158. [↑](#footnote-ref-133)
134. Nota (104). [↑](#footnote-ref-134)
135. Punto 158. [↑](#footnote-ref-135)
136. Punto 159. [↑](#footnote-ref-136)
137. Punto 160. [↑](#footnote-ref-137)
138. Sezione 5.2.4.6. [↑](#footnote-ref-138)
139. Punto 77. Cfr. anche il punto 162. [↑](#footnote-ref-139)
140. Punto 90. [↑](#footnote-ref-140)
141. Punto 83. Cfr. anche il punto 162. [↑](#footnote-ref-141)
142. Punto 162. [↑](#footnote-ref-142)
143. Punti 136 e 152. Cfr. anche il punto 163. [↑](#footnote-ref-143)
144. Punto 162. [↑](#footnote-ref-144)
145. Punto 163. [↑](#footnote-ref-145)
146. Punto 163. [↑](#footnote-ref-146)
147. Punto 164. [↑](#footnote-ref-147)
148. Punto 165. [↑](#footnote-ref-148)
149. Punto 166. [↑](#footnote-ref-149)
150. Punto 202. [↑](#footnote-ref-150)
151. Punto 203. [↑](#footnote-ref-151)
152. Consultabile all'indirizzo: [https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it](https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public). [↑](#footnote-ref-152)
153. Punto 202. [↑](#footnote-ref-153)
154. Punto 204. [↑](#footnote-ref-154)
155. Punto 204. [↑](#footnote-ref-155)
156. Punti 207 e 208. [↑](#footnote-ref-156)
157. Punto 209. [↑](#footnote-ref-157)
158. Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera o). [↑](#footnote-ref-158)
159. Punti 168 e 169. [↑](#footnote-ref-159)